COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1848, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (975-B) . . . 939

PRESIDENTE 939, 943, 944, 945

MOLINAROLI, *Relatore* 939, 943, 944

LUCIFREDI 942

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. 943, 944

CARIGNANI. 943, 944

RUSSO CARLO 943, 944

TURCHI 943, 945

Votazione segreta:

PRESIDENTE 948

La seduta comincia alle 15,25.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (975-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. Questo disegno di legge, modificato dal Senato, ritorna nuovamente all'esame della nostra Commissione. Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il Senato ha apportato alcuni emendamenti al testo approvato dalla Camera. Sebbene il desiderio di tutti sia quello di approvare al più presto e senza modificazioni il disegno di legge, credo che ci troveremo d'accordo nel riconoscere che qualche emendamento bisogna apportarlo ancora, perché la legge abbia quella perfezione che è possibile ottenere senza intralciare di molto la sua esecuzione. Esaminiamo ora le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge.

Oltre ad un emendamento puramente formale all'articolo 1, al successivo articolo 3 la I Commissione del Senato ha soppresso la parola « frattanto » dove si parla di coloro che, avendo i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori, hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico. La parola « frattanto » pareva escludesse coloro che avevano ottenuto successivamente il passaggio nei ruoli organici. Il Senato ha voluto largheggiare e non tener conto del tempo che può essere intercorso. Propongo di approvare questa variazione.

All'articolo 4 il Senato ha aggiunto – mi sembra opportunamente – un'ultimo comma del seguente tenore: « Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi ». Quando l'altra volta si è discusso su questo disegno di legge, pensavo di apporre anche un termine, perché è bene che colui che non ottiene l'inquadramento, sappia almeno il motivo per cui ciò avviene

All'articolo 10, per quel che riguarda un complesso di determinate situazioni in particolari branche dell'amministrazione: Ministero degli esteri, della giustizia, della difesa; si tratta di personale per cui non si ravvisa che sussistano le condizioni per il suo inquadramento nei ruoli speciali transitori. Si presenta così il caso di quegli ufficiali in congedo che, richiamati presso i tribunali militari, vi sono trattenuti in servizio da molti anni per l'ingente massa di cause da sbrigare. Questo personale che da tanto tempo è lì, con funzioni di magistrati o di cancellieri, ha chiesto di essere ammesso in questi ruoli transitori. La situazione forse avrebbe potuto essere sanata se in sede della legge concernente il tribunale supremo militare fosse stato contemplato tutto questo personale che fa parte della magistratura militare, che avrebbe potuto o potrebbe trovare là il suo assestamento. Infatti sarebbe forse opportuno un emendamento in questo senso: che quel personale fosse mantenuto in servizio, salvo il riassorbimento in quella sede. L'emendamento introdotto dal Senato dice questo:

« Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

A questo punto io proporrei, invece della dizione « ufficiali di complemento » la dizione « ufficiali in congedo », in quanto gli ufficiali di complemento fanno parte della categoria degli ufficiali in congedo, e, a parer mio, sarebbe opportuno questa precisazione.

All'articolo 11, alla fine dell'ultimo comma, sono state aggiunte le parole: « con esclusione dei limiti di età ». Questa precisazione a me pare sia superflua, in quanto è notorio che gli impiegati di ruolo che intendono partecipare a concorsi non sono sottoposti all'esclusione dalla partecipazione per limiti di età. Tuttavia, la modifica del Senato può rimanere.

Al testo proposto dalla Camera è stato, poi, aggiunto un nuovo articolo 12, il quale prevede e precisa il modo con il quale il personale non insegnante e non di ruolo possa essere immesso nei ruoli speciali transitori stabilendo la data del 1° maggio 1948 o anche altra data precedente al 1° maggio 1948 qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Si tratta di personale amministrativo e si tenga presente che negli istituti scolastici, in genere, e negli istituti di istruzione secondaria e artistica, in particolare, non sono in vigore tassative disposizioni per la determinazione del numero dei posti in organico. La posizione degli impiegati è regolata in funzione dell'andamento della scuola e del numero delle classi e infine della popolazione scolastica. Ecco perché da istituto a istituto è diverso il numero dei segretari e diverso è il numero dei bidelli. Appunto per risolvere la questione della immissione di questo personale nei ruoli transitori è stata fissata la data del 1° maggio 1948, prendendo in considerazione il numero delle classi funzionanti o il numero degli alunni che a quel tempo frequentavano codesti istituti.

A questo proposito è sorta anche un'altra questione, e cioè quella che riguarda il personale non di ruolo e non insegnante delle università, il quale dovrebbe essere trattato alla stregua del personale avventizio delle altre amministrazioni, e beneficiare, quindi, dell'immissione nei ruoli transitori. In realtà, la situazione di questo personale è particolarmente complessa, perché nelle università vi è personale statale che è rappresentato dagli insegnanti e avendo le università, d'altra parte, una amministrazione autonoma è questa che provvede direttamente al personale non insegnante. Quindi, nelle università abbiamo personale statale e personale non statale direttamente assunto dalle amministrazioni autonome delle università. Si vuole, perciò, correggere questa anomalia,

nell'intento di far confluire anche il personale non insegnante delle università nei ruoli speciali transitori. Io, personalmente, sarei stato favorevole a questa immissione, e l'onorevole Ministro mi potrebbe ricordare che la sistemazione di questo personale avrebbe dovuto attuarsi l'anno scorso per effetto di una legge speciale che doveva fare aprire i concorsi per questo personale onde essere immesso nell'organico. Ora, questa legge non è stata ancora attuata, e se questo personale delle amministrazioni autonome dell'università fosse immesso nei ruoli speciali transitori, evidentemente, riaperti i concorsi per la sistemazione in organico nelle dette amministrazioni, gli appartenenti ad esso non vi parteciperebbero più per non correre l'alea del concorso, trovandosi ormai già sistemati. Ecco perché questa proposta di far beneficiare anche questo personale dell'immissione nei ruoli speciali transitori non ha potuto avere accoglimento. Tuttavia, sarebbe bene approvare un ordine del giorno con il quale si fanno voti per una sollecita applicazione di quella legge speciale che deve tendere alla sistemazione di questo personale, e toglierlo da unb stato di incertezza per quanto riguarda la sua sistemazione futura.

Per quanto riguarda l'articolo 13, modificato dal Senato, a mio avviso è difficile con ogni buona volontà non modificarlo, nuovamente, in quanto questo articolo investe questioni così complesse che meritano davvero una particolare attenzione e considerazione, cercando nel contempo di apportare all'articolo stesso tutti quei miglioramenti che siano possibili. Il primo comma di questo articolo prevede un beneficio di anzianità di quattro anni a favore degli impiegati non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939. Al secondo comma, in deroga ad ogni altra disposizione in vigore, per questi impiegati non di ruolo che si trovino forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori si prevede una riduzione di due anni per quanto riguarda l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento, quindi un anticipo di scatto dello stipendio. Al terzo comma, mentre il testo della Camera diceva: « Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione nei ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificatamente prescritto per l'appartenenza all'amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha facoltà di chiedere l'ammissione nei ruoli organici », il Senato ha modificato la dizione cambiando le parole: « ha facoltà » in « ha diritto » e aggiungendo, alla fine, le parole « e purché presso detta amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici ».

Il punto più saliente, poi, dell'articolo e maggiormente modificato dal Senato è quello che riguarda l'attribuzione di una anzianità di ruolo di cinque anni al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1938 e che, successivamente alla data stessa, abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, sempre ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Quando predisponemmo l'articolo nella nostra precedente discussione su questo disegno di legge, evidentemente non si tenne presente, dato che il beneficio di questi cinque anni doveva essere concesso per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C per gli impiegati sopra indicati, che, ad esempio, per passare dal grado IX del gruppo B al grado VIII dello stesso gruppo vi è una permanenza di dieci anni nel grado inferiore, ragione per cui soltanto gli impiegati di gruppo A che dal IX dovevano essere promossi all'VIII potevano beneficiare in concreto di questa concessione. È bene, quindi, correggere la dizione per permettere anche a quegli altri impiegati di beneficiare in pieno di questa concessione che è prevista dalla legge a favore di questo personale che, dopo essere stato avventizio, ha sostenuto un esame per l'immissione nei ruoli. Per quanto riguarda, poi, il gruppo C, la permanenza nel grado XII è di ben dodici anni, e mi pare giusto che anche per questo personale si apporti una modifica all'articolo. In conclusione, è necessario modificare questo sesto comma in modo da consentire un riconoscimento adeguato a coloro che hanno avuto quel merito e far sì che possano passare senza esame al grado superiore. L'altra questione, pure molto grave, è quella del comma successivo, che diventa settimo nel testo del Senato e che veramente noi non avevamo esaminato adeguatamente perché, con il testo che avevamo proposto, avremmo creata delle sperequazioni veramente inique nei confronti del personale di ruolo. Noi avevamo infatti inteso di accordare i massimi benefici a quegli avventizi che nel 1939 avessero subìto un sopruso a favore di una particolare congrega, quella degli squadristi. Ora, io qui proporrò un emendamento, d'accordo con l'onorevole Ministro, al fine che lo scopo principale resti quello cioè di dare ai trentanovisti i mag-

giori benefici di carriera, ma che, in contrapposto, non vengano a soffrirne coloro che non hanno nessun merito particolare, ma neppure alcun demerito per dover subire un danno.

Se infatti noi, ad esempio, dessimo la possibilià a tutti i trentanovisti di passare al grado VIII, verremmo evidentemente a ledere gli interessi di coloro che, dopo aver superato un regolare concorso, trovandosi ora al grado IX, vedrebbero frustrate le loro legittime aspettative di passare all'VIII. Ecco dunque perché si è pensato di porre i trentanovisti in grado di passare al grado VIII, ma in soprannumero.

Aggiungo che l'articolo 13, proposto dal Senato, reca anch'esso opportunamente un emendamento aggiuntivo per cui, a salvaguardia dell'economia dello Stato, si stabilisce che per quanti trentanovisti entreranno in soprannumero, altrettanti posti nel grado iniziale del ruolo resteranno scoperti, in modo che non aumenti l'onere a carico dello Stato.

L'articolo 14 contempla il caso dell'amministrazione dell'Africa Italiana che a molti di voi sarà noto e che ha destato preoccupazioni in verità eccessive, perché nessuno aveva pensato con questo provvedimento di venire a pregiudicare la questione; si era detto semplicemente, a prescindere dalla questione, la quale troverà soluzione in altra sede, che coloro che volessero, potrebbero valersi di questa occasione. Si dice qui, comunque, a maggior chiarimento: « Salvo ogni altro beneficio di legge ».

Ci sono poi precisazioni anche all'articolo 18, dove, con maggiore esattezza, si stabilisce la riconoscibilità del servizio riscattabile ai fini della quiescenza: ma si tratta di meri emendamenti formali.

Detto questo, io concreterei queste mie osservazioni con la proposta di approvare senza emendamenti le modificazioni apportate dal Senato, salvo quelli che proporrò all'articolo 13, modificativi del sesto e del settimo comma e abrogativi dell'ottavo, ed altri eventuali emendamenti formali.

LUCIFREDI. Concordo pienamente con tutti i criteri che sono stati esposti così lucidamente dal relatore, onorevole Molinaroli.

Per quel che riguarda la situazione del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore propongo, anche a nome dei colleghi Sailis, Donatini e Paganelli e del relatore Molinaroli, un ordine del giorno che vuole avere carattere impegnativo nel senso di sottolineare la volontà della Commissione che anche per il personale insegnante delle università vengano istituiti i ruoli transitori. Questi hanno una specifica ragione di essere nei confronti di questo personale perché fin dal 1940 esistono disposizioni legislative che rendono questo personale statale e perché non avrebbe alcuna ragione di essere, una disparità di trattamento fra gli avventizi presso le università e gli avventizi presso tutte le amministrazioni dello Stato. Noi non possiamo procedere oggi alla istituzione di questi ruoli transitori perché è un problema sul quale non ci siamo trattenuti nel nostro precedente esame, e nemmeno vi si è soffermato il Senato. Sicché sarebbe oggi una questione nuova, che non potremmo affrontare per l'articolo 67 del regolamento il quale stabilisce che il riesame del provvedimento è limitato alle modifiche introdotte dal Senato Allora presentiamo questo ordine del giorno, che mi auguro l'onorevole Ministro vorrà accettare:

« La I Commissione Interni, in occasione del nuovo esame del disegno di legge, n. 975, per le norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato;

constata la posizione particolare del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore, per il quale la Commissione, data la funzione statale riconosciuta fin dal 1940 ai dipendenti delle università stesse ed i ruoli statali istituiti nelle medesime, ritiene che dovrebbero essere creati ruoli speciali transitori, così come è stato disposto per tutti i dipendenti dello Stato;

mentre prende atto che ragioni dipendenti dal Regolamento della Camera (articolo 67) impediscono di provvedere in questa sede all'integrazione in tal senso del disegno di legge ora in esame

fa voti

che l'istituzione dei ruoli transitori per il personale di cui sopra venga deliberata colle convenienti modalità, non appena espletati i concorsi previsti dal decreto legislativo 1948, n. 1253 ».

Ciò in quanto queste disposizioni prevedono una certa sistemazione di una parte di questo personale subalterno delle università in ruoli organici, in conseguenza di questi concorsi. Si intende che i ruoli speciali dovranno essere per coloro che non risulteranno vincitori dei concorsi per questi ruoli organici.

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile.* Non ho nulla da aggiungere. Quanto all'ordine del giorno lo accetto, sebbene abbia qualche preoccupazione in proposito.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lucifredi, Sailis, Donatini, Paganelli e Molinaroli.

(*È approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche introdotte al Senato al disegno di legge..

L'ultimo comma dell'articolo 1, nel nostro testo, era così formulato:

« La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data ».

Il Senato ha soppresso le parole « di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

L'articolo 2 risulta identico nel testo da noi già approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Al primo comma di questo articolo che nel nostro testo suonava così:

« Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno frattanto ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori ».

il Senato ha soppresso la parola « frattanto ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

All'articolo 4 il Senato ha introdotto un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, ne dà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvalo*).

Gli articoli dal 4° al 10° non sono stati modificati.

L'ultimo comma dell'articolo 10 nel nostro testo risultava del seguente tenore:

« Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari ».

Il Senato ha integrato il comma in questo modo:

« Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i Tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

Il relatore propone che si dica « in congedo » invece che « di complemento ».

CARIGNANI. È una inesattezza, perché in congedo ci si va tutti. Bisognerebbe dire « anche se in congedo ».

PRESIDENTE. « In congedo » comprende sia gli ufficiali di complemento sia quelli della riserva.

MOLINAROLI, *Relatore.* Fra gli ufficiali magistrati ce ne sono alcuni che non sono di complemento, ma della riserva. Dicendo come suggerisco io non nascerebbe il dubbio che chi non è di complemento sia escluso dal beneficio.

CARIGNANI. Direi allora: « gli ufficiali di complemento o effettivi anche se in congedo ».

RUSSO CARLO. Credo che la formula più esatta sia « ufficiali della riserva o di complemento ». In sostanza, quando un ufficiale di complemento è richiamato in servizio, non si trova più nella condizione di congedo. Questa condizione è tipica dell'ufficiale che si trova a casa. In questo modo comprendiamo tutte e due le grandi categorie: gli ufficiali della riserva, quelli che sono cessati dal servizio permanente effettivo, e gli ufficiali di complemento.

CARIGNANI. Si eliminerebbe l'equivoco se si dicesse: « ufficiali effettivi o di complemento anche se in congedo ».

RUSSO CARLO. Gli ufficiali effettivi in congedo si chiamano « della riserva ».

CARIGNANI. No: ci sono ufficiali effettivi che danno le dimissioni e vanno in congedo: poi andranno nella riserva ai fini militari, ma ai fini giuridici vanno in congedo.

TURCHI. La norma non può riguardare gli ufficiali effettivi, perché questi sono in servizio; si tratta di ufficiali non effettivi che

sono comandati a questo servizio. La norma deve servire a stabilire che essi rimangono in servizio.

CARIGNANI. Stiamo equivocando sul modo di richiamo di queste persone. Per essere inviati ai tribunali militari non esistono prescrizioni particolari. È il comando superiore che destina Tizio e Caio a fare i giudici o i cancellieri nei tribunali militari. È questo che bisogna tenere presente se no, non si capisce che cosa succede. Ora, siccome non ci possiamo privare di questa gente, bisogna genericamente comprendere gli ufficiali di complemento e quelli effettivi che sono stati comandati ai tribunali militari, dove potranno essere ancora trattenuti in funzione di questa legge. Allora si può dire: « ufficiali effettivi e di complemento anche se in congedo ». Così comprendiamo tutti.

RUSSO CARLO. Mi pare che la formula più esatta sia questa: « gli ufficiali attualmente incaricati delle funzioni giudiziarie ».

PETRILLI, *Ministro della marina mercantile*. Bisogna escludere in ogni caso gli ufficiali effettivi, perché questi fanno una loro carriera e, come è noto, vanno a casa se non sono promossi quando hanno esaurito il loro periodo di permanenza in un determinato grado. Quindi se il maggiore è stato fino al cinquantaseiesimo anno nel grado di maggiore e non viene promosso al grado superiore, se ne deve andare a casa, sia che presti servizio nel reggimento sia presso un tribunale militare.

Qui la volontà del Senato è stata di non far congedare gli ufficiali non effettivi, cioè quelli di complemento, i quali avrebbero dovuto andare a casa perché gli ufficiali di complemento sono chiamati in servizio e vi sono mantenuti fino a quando c'è bisogno della loro attività: non vi è per essi il limite di età.

Che cosa ha voluto dire il Senato ? Che questi non entrano nei ruoli transitori perché non sono impiegati avventizi. Impiegati avventizi sono gli impiegati civili, non il personale militare.

Se noi comprendessimo nella dizione anche gli ufficiali effettivi, verremmo ad incidere non già su una situazione puramente di fatto riguardante questi ufficiali non effettivi, ma addirittura modificheremmo l'ordinamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Il che non è, non dico nella volontà, ma neppure nella più lontana intenzione del Senato; e a questa modifica io dovrei oppormi, perché noi andremmo ad incidere in una materia che non è nemmeno di esclusiva competenza nostra poichè dovremmo sentire il Ministero della difesa, ecc.

CARIGNANI. Dopo il chiarimento del Ministro, non si può più parlare di « riserva », assolutamente. Si è data la facoltà di mantenere questa gente fino all'esaurimento di un certo quantitativo. Ha ragione il Ministro quando dice che gli effettivi debbono andare a casa quando scade il loro servizio.

MOLINAROLI, *Relatore*. Allora ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 10 nel testo del Senato di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 11, nel nostro testo diceva:

« Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purché in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968, ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti ».

Il Senato ha aggiunto le parole: « con esclusione dei limiti di età ».

Pongo in votazione questa modifica.

(*È approvata*).

Il Senato ha quindi introdotto un nuovo articolo 12:

« Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione per il personale non insegnante degli Istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1° maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948 qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura nel testo approvato dalla Camera:

« Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inqua-

drati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni 4 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'aeticolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C*, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti, saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento.

Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione nei ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha facoltà di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Al personale non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovi nelle condizioni previste dall'artlcolo 3 della presente legge e dichiari di voler conservare l'impiego nel ruolo organico ai sensi del secondo comma, dell'articolo stesso, è attribuita una anzianità di anni 5 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

A questo articolo il Senato ha apportato modifiche di ordine formale e sostanziale.

TURCHI. Desidero dichiarare che, per quanto riguarda la prima parte di questo articolo, noi ci richiamiamo all'atteggiamento assunto in precedenza. Per quanto si riferisce, poi, alle modifiche apportate dal Senato, noi ci asteniamo dal votarle, tenendo a fare presente che queste modifiche non precludono la proposta di legge Silipo, la quale, per noi, resta sempre impregiudicata.

PRESIDENTE. Do lettura dei primcinque commi dell'articolo 13 nel nuovo testo del Senato sui quali non vi sono osservazioni:

« Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni 4 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

In deroga a ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo, di cui al comma precedente, forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori, conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo.

Gli impiegati non di ruolo, di cui ai commi precedenti, possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C*, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purché presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Passiamo ora, agli ultimi commi dell'articolo 13 ai quali il relatore, onorevole Molinaroli, ha proposto alcune modifiche. Procederemo alla votazione dei singoli commi per divisione. Do lettura del sesto e settimo comma, nel testo del Senato:

« Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque anni al 1° maggio 1948, purché a quest'ultima data detto personale non abbia acquisito un'anzianità maggiore.

Le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* degli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo sono effettuate anche in soprannumero per una aliquota dei posti disponibili nei gradi medesimi all'atto del conferimento, pari al rapporto fra il numero dei predetti impiegati aventi titolo per essere ammessi allo scrutinio o agli esami e quello degli appartenenti al ruolo organico che si trovino nella stessa condizione ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, propone di sostituire questi due commi con i seguenti:

« Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorre, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, una anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al 1° maggio 1948, rispettivamente agli impiegati di gruppo *A*, *B* e *C*.

Gli impiegati, di cui ai commi primo e sesto del presente articolo, possono essere promossi ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, soltanto in soprannumero, e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione ».

Pongo in votazione questo testo del relatore.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ottavo comma dell'articolo 13 nel testo del Senato:

«Dette promozioni in soprannumero non possono, in ogni caso, essere conferite per un numero superiore a quello dei posti disponibili ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, propone di sopprimere questo comma.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Do ora lettura degli ultimi due commi approvati dal Senato:

« I posti in soprannumero risultanti in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

L'articolo 13 risulta pertanto, con le modifiche approvate, così formulato:

« Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni 4 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

In deroga a ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo, di cui al comma precedente, forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori, conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente

sarà utilizzata per quello immediatamente successivo.

Gli impiegati non di ruolo di cui ai commi precedenti possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C*, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purché presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, una anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al primo maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo *A*, *B* e *C*.

Gli impiegati, di cui ai commi primo e sesto del presente articolo, possono essere promossi ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C*, soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione.

I posti in soprannumero risultanti in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi».

Passiamo all'articolo 14 il quale corrisponde al nostro precedente articolo 13.

Il Senato ha sostituito al nostro articolo, che diceva:

« Il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa Italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo, approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 12, con la facoltà, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni, i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato ».

il seguente:

«Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa Italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 13, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni, i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato e purché presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra

il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguaglio agli stipendi in godimento.

È applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo proposto dal Senato.

(*È approvato*).

Il Senato ha aggiunto, inoltre, un articolo 15 del seguente tenore:

« In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli organici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 16 e 17 rimangono invariati e sono identici ai nostri precedenti articoli 14 e 15.

All'articolo 18, che corrisponderebbe al nostro articolo 16, il Senato ha apportato alcune modifiche di carattere formale. Infatti, ha sostituito al nostro precedente testo che era del seguente tenore:

« Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano richiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile soltanto per la metà della sua durata, possono riscattarne l'altra parte in base alle norme dell'articolo 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

Qualora le domande di riscatto dell'altra parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948».

il seguente:

« Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile fino alla metà della sua durata, possono riscattarne in tutto o in parte il residuo in base alle norme dell'articolo 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948. Anche il contributo di riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data sarà calcolato in relazione soltanto alla residua parte».

Pongo in votazione il testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli ultimi tre articoli non sono stati modificati dal Senato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato ». (975-*B*):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Bellavista, Bima, Camposarcuno, Carignani, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Di Donato, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Melloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Natali Ada, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Resta, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi, Vigorelli.

La seduta termina alle 16.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI